

RIGNON. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, prima darò lettura degli emendamenti.

La Camera ricorda che nell'ultima tornata la discussione fu portata particolarmente sul numero 4 dell'articolo 5, e che si presentò a questo riguardo un emendamento dall'onorevole Boggio, lo scopo del quale era di stabilire: in primo luogo, una modificazione riguardo al tenore degli studi che dovrebbero fare gli aspiranti causidici, mentre cioè, secondo il progetto del Ministero e della Commissione, si vorrebbe che gli aspiranti procuratori fossero sottoposti all'obbligo di fare un corso di studi dei Codici civili, penale e di commercio; l'onorevole Boggio invece col suo emendamento vorrebbe si attendesse da essi soltanto allo studio degli elementi del diritto civile e del Codice penale e di commercio. In secondo luogo proporrebbe di sopprimere lo studio del Codice penale, e finalmente che fosse eliminato il corso compiuto; e che bastasse semplicemente un esame riguardo a questi elementi.

Io porrò in discussione e quindi ai voti con quest'ordine l'emendamento del deputato Boggio, ma prima debbo dare comunicazione alla Camera di un emendamento che veniva deposto sul banco della Presidenza dall'onorevole De Sonnaz, emendamento che, ove venisse ammesso, toglierebbe di mezzo ogni discussione, ed anzi, a parer mio, si potrebbe, ove si accettasse, forse anche tralasciare l'ulteriore discussione di questa legge.

Darò dunque lettura di questo emendamento:

« Per i motivi esposti alla Camera il dì 22 corrente, propongo sull'articolo 5 del progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore, che si stabilisca o mantenga un numero fisso di procuratori circa uguale a quello confermato dall'esperienza come sufficiente; una cosa come le piazze già in uso, ma date al concorso.

« Concorso da ordinarsi come segue: per un tempo, un triennio per esempio, si mantenga o si stabilisca le procure testè esistenti od esistenti, con un numero di sostituiti liberi in novero regolato dai titolari attuali od ultimi, a seconda dei bisogni. Si contino in quel frattempo le cause postulate, e quelli che ne abbiano vinte di più si abbiano le piazze bastanti. »

Siccome l'onorevole De Sonnaz ha già sviluppato quest'emendamento, domanderò se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Darò lettura dell'emendamento proposto dal deputato Boggio, il quale, invece del testo del progetto del Ministero e della Commissione: « Avere compiuto i corsi stabiliti dalle discipline scolastiche per lo studio degli elementi, ecc., » propone che si dica: « Avere compiuto lo studio e subito con approvazione l'esame degli elementi dei Codici civili e di commercio, di procedura civile e commerciale, secondo le discipline che saranno stabilite. »

La prima modificazione sarebbe questa: in luogo di prescrivere i corsi si prescriverebbero soltanto gli elementi, salvo poi a modificare la redazione in un senso piuttosto che in un altro.

ARNULFO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima al deputato Rignon.

RIGNON. Signori, nell'ultima seduta si è agitata la questione se un procuratore dovesse fare degli studi appositi sui Codici penale e di procedura criminale, ovvero soltanto lo studio di semplici elementi.

Anzitutto io osserverò che, se per via di elementi si potrebbero fare dei sufficienti studi sul diritto penale e sulle teorie che reggono la procedura, non così potrebbe procedere la cosa riguardo al Codice penale e di procedura penale, perchè quanti sono gli articoli di questi Codici, altrettante sono le disposizioni, le quali bisogna conoscere per avere una utile cognizione pratica di essi Codici.

Ora, occorrerà egli che un procuratore sia bene informato a questi Codici? Io sono per l'affermativa, e a dimostrarlo, onde non dilungarmi di soverchio, mi limiterò a presentarvi un solo caso pratico fra i molti che potrei accennare.

Un imputato ricorre al patrocinio di un procuratore per essere sentito fuori carcere; perchè il procuratore possa dargli scientemente il suo patrocinio, occorre non solamente conosca il fatto per cui si procede, ma ne conosca i suoi rapporti giuridici, cioè bisogna che sappia se quel dato fatto costituisca un reato, se questo reato sia uno di quelli per cui la legge accorda la libertà provvisoria; bisogna che conosca le circostanze e qualità personali dell'imputato al fine di sapere se possa farsi luogo a questa domanda; bisogna che conosca le ragioni legali per cui il cliente può aspirare ad ottenere il suo intento; bisogna che conosca la competenza; bisogna in altri termini che sappia come ed a chi deve ricorrere.

Ma tutte queste cognizioni non può avere il procuratore se non conosce tutte le disposizioni del Codice al riguardo, e non solamente per semplici elementi che potrebbero dare delle cognizioni generali di diritto, ma non mai delle cognizioni speciali.

Ma mi si dirà che a questa stregua, procedendo a fil di logica, un procuratore dovrebbe essere un perfetto giureconsulto.

Signori, a questo riguardo mi riferirò a quanto ebbe a dire l'onorevole relatore, che, cioè, per un perfetto giureconsulto ci vogliono ben altri studi; ma, limitandomi anche a questi due soli rami della scienza, farò osservare che un perfetto giureconsulto non deve semplicemente conoscere le disposizioni del Codice, ma deve anche conoscerne lo spirito, deve conoscere le ragioni filosofiche di ciascuna disposizione, deve conoscere il rapporto che queste disposizioni hanno le une colle altre, i rapporti che questi Codici hanno colle altre parti della legislazione; e dovrebbe anche conoscere i rapporti che ha questa legislazione colle altre, ecc., ecc.

Ma avvenga pure per avventura che un procuratore sia un perfetto giureconsulto! Tanto meglio: la scienza non fa mai male.

Del resto la legge lascia alla saviezza degli esamina-